

Gestire le Segnalazioni **(Whistleblowing)**

Indice

1.	Scopo e campo di applicazione	3
2.	Riferimenti	3
3.	Definizioni e abbreviazioni	4
3.1	<i>Definizioni</i>	4
3.2	<i>Abbreviazioni</i>	5
4.	Responsabilità	5
5.	Disposizioni generali	6
6.	Oggetto delle segnalazioni	6
7.	Il procedimento delle segnalazioni	7
7.1	<i>Il Gestore dei canali di segnalazione interna</i>	7
7.2	<i>Canali di segnalazioni interne</i>	7
7.2.1	Segnalazione interna mediante il sistema informatizzato (Piattaforma online)	8
7.2.2	Segnalazione interna scritta mediante invio di busta chiusa	8
7.2.3	Modalità di segnalazione in forma orale tramite sistema di messaggistica vocale	9
7.2.4	Modalità di segnalazione mediante incontro diretto	9
7.3	<i>Canale di segnalazioni esterno (Piattaforma ANAC)</i>	9
7.4	<i>Divulgazioni pubbliche</i>	10
7.5	<i>Denuncia alle Autorità nazionali competenti</i>	10
7.6	<i>Uso dei canali rispetto alla tipologia di informazioni sulle violazioni che possono essere segnalate</i>	10
7.7	<i>Analisi della Segnalazione</i>	11
7.7.1	Preliminare	11
7.7.2	Approfondimenti specifici	11
8.	Tutele e responsabilità del segnalante dei dati personali	12
8.1	<i>Condizioni per la protezione della persona segnalante</i>	12
8.1.1	Riservatezza dei dati personali	12
8.1.2	Misure tecnico organizzative di sicurezza a garanzia della riservatezza	12
8.2	<i>Divieto di ritorsione del segnalante</i>	13
9.	Limitazioni delle responsabilità del segnalante	14
10.	Archiviazione della documentazione	14

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura descrive le attività, i ruoli e le relative responsabilità ai fini della corretta applicazione della Legge 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* che regola le forme di tutela per coloro che segnalano eventuali illeciti o irregolarità nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa, sia in ambito pubblico, sia privato (di seguito *“Normativa Applicabile”*), nonché del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che prevede ulteriori modalità relative alla protezione delle persone segnalanti violazioni del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni normative nazionali.

- i Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono prevedere l’attivazione di uno o più canali finalizzati alla trasmissione delle segnalazioni di condotte illecite a tutela dell’integrità dell’ente e in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, oltre ad istituire almeno un canale alternativo che garantisca la riservatezza con modalità informatiche;
- le segnalazioni di condotte illecite devono essere circostanziate ovvero fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- i sistemi disciplinari dei Modelli organizzativi devono prevedere sanzioni nei confronti di coloro che riportino informazioni false rese con dolo o colpa, nonché sanzioni verso coloro che violino le misure di tutela del segnalante;
- gli stessi Modelli devono prevedere il divieto di qualsiasi forma di ritorsione o misura discriminatoria nei confronti dei whistleblower nell’ambito del rapporto di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Il D.lgs. n. 24/2023 estende – rispetto alla normativa previgente - l’ambito soggettivo di coloro che possono eseguire le segnalazioni, la divulgazione pubblica e la denuncia, ai seguenti soggetti: dipendenti pubblici; dipendenti dei concessionari di un pubblico servizio; lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato; volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza; lavoratori in prova; candidati; ex dipendenti; *“facilitatori”* (persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata); parenti entro il 4° grado di parentela o colleghi di lavoro del segnalante.

Con la presente procedura, si vuole dare attuazione alle modifiche introdotte nel Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/01 descrivendo i criteri adeguati all’esercizio delle predette segnalazioni, in segno di una precisa volontà e di un serio impegno del vertice dell’organizzazione ad essere promotore della cultura della trasparenza, anche mediante eventi di formazione differenziata, nell’ottica di diffondere l’importanza delle segnalazioni.

2. Riferimenti

Normativa

- D.Lgs. n. 231 del 2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, nonché del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, armonizzato dal D.lgs. 101/2018;
- Legge 30/11/2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*;
- Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63). – Attuazione della predetta direttiva (UE) 2019/1937;
- Parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva, adottato con provvedimento dell’11 gennaio 2023, n. 1;

- Parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di Linee guida dell'ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Linee Guida e Circolari

- Delibera numero 469 del 9 giugno 2021 Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
- Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

Documenti Aziendali

- Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231 del 2001.
- Codice Etico e di Comportamento di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società Controllate
- Sistema Sanzionatorio di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società Controllate
- Politica di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A.
- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità

3. Definizioni e abbreviazioni

3.1 Definizioni

La terminologia adottata nella stesura della presente Procedura è conforme a quella indicata nelle norme D.lgs. 231/2001, D.lgs. 24/2023, UNI EN ISO 9000.

Canali	Canali di comunicazione individuati attraverso cui veicolare le segnalazioni.
Capogruppo	Autostrada del Brennero S.p.A.
Contesto lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti con la Società, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
Destinatario	Il soggetto o organo dell'organizzazione deputato a ricevere le segnalazioni.
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Facilitatore	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Funzione	La funzione aziendale coinvolta nel processo.
Gestore della segnalazione	Il soggetto deputato a ricevere, istruire, valutare e concludere le Segnalazioni.
Informazioni sulle violazioni	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in occasione di un rapporto professionale con la Società, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Modello	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella

divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Riscontro	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
Ritorsioni	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Segnalato	Il soggetto a cui il Segnalante attribuisce l'azione commissiva o omissiva del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella segnalazione.
Segnalante o whistleblower	La persona fisica che presenta una segnalazione circostanziata di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Segnalazione	La comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni.
Segnalazione interna	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 7.2.
Segnalazione esterna	La comunicazione scritta delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno ANAC di cui all'art. 7.3.
Seguito	L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
Società	Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A.
Soggetti destinatari della presente procedura	Chiunque abbia, abbia avuto o avrà un rapporto professionale di qualsiasi natura (ad esempio dipendenti, pensionati, personale partecipante a processi di selezioni, operatori economici, tirocinanti...) con la Società e sia venuto a conoscenza di informazioni su violazioni acquisite in ambito lavorativo con la stessa.
Violazioni	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione europea, con esclusione delle contestazioni di carattere personale che attengono ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

3.2 Abbreviazioni

CdA	Consiglio di Amministrazione
OdV	Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01

4. Responsabilità

<p>Amministratore Delegato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attiva e gestisce le fasi del procedimento disciplinare, qualificazione dell'illecito e contestazione dello stesso. • Comunica all'OdV gli esiti di procedimenti disciplinari avviati a seguito di una segnalazione.
<p>OdV</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestisce l'intero processo di segnalazione, garantendo il rispetto della riservatezza. • Riceve la segnalazione. • Prende in carico la Segnalazione e svolge una prima sommaria istruttoria e, se ritiene indispensabile, può chiedere ulteriori informazioni al Segnalante o ad altri soggetti coinvolti nella Segnalazione. • Provvede, a seguito di segnalazioni preventivamente valutate fondate, a: <ul style="list-style-type: none"> - avviare analisi specifiche; - concludere l'istruttoria; - concordare con l'Area interessata dalla Segnalazione, l'eventuale "piano d'azione"; - sottoporre alla valutazione dell'Area interessata gli esiti degli approfondimenti della Segnalazione. • Accertata la fondatezza della segnalazione e la violazione del Modello in ogni sua componente, invia la segnalazione unitamente agli accertamenti condotti e relativi esiti all'organo societario competente per l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalato o comunque di quanti appaiono responsabili per la violazione del Modello. • Richiede, all'organo societario competente, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali sia accertato l'intento meramente calunnioso o diffamatorio del Segnalante. • In caso di procedimento disciplinare avviato a seguito di segnalazione, riceve comunicazione in ordine all'esito dello stesso. • Cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto. • Riferisce periodicamente nella propria Relazione annuale sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute.

5. Disposizioni generali

Nessun soggetto operante all'interno della Società potrà giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza del Modello di Organizzazione e Gestione, del Codice Etico e di Comportamento di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società Controllate, della presente Procedura e dei documenti aziendali in essa richiamati.

Ciascun soggetto interno, coinvolto nelle attività descritte dalla presente Procedura, è responsabile della veridicità, autenticità della documentazione e delle informazioni rese, nonché tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese.

6. Oggetto delle segnalazioni

La procedura si prefigge l'obiettivo di disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse.

Possono essere oggetto di segnalazione, di divulgazione pubblica, di denuncia, le seguenti:

- violazioni del diritto nazionale (illeciti civili, illeciti penali, illeciti amministrativi, illeciti contabili, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.lgs. n. 231/2001);

- violazioni del diritto dell'Unione europea (Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione), tra cui: atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4); atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE); nonché atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

Sono escluse dal campo di applicazione delle segnalazioni (whistleblowing):

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

In ogni caso, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. "voci di corridoio").

7. Il procedimento delle segnalazioni

7.1 Il Gestore dei canali di segnalazione interna

Il Gestore del processo delle segnalazioni interne è l'OdV della Società.

7.2 Canali di segnalazioni interne

La Società, nel pieno rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 24/2023 e dell'art. 6, comma 2-bis del Decreto n. 231/2001, ha istituito dei canali di segnalazione interna, in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma *on line*), oppure in forma orale.

Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linea telefonica o sistema di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Tutti i canali di segnalazione garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione ed il relativo documento di riconoscimento (segnalazione mediante piattaforma *online*);
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione e l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

7.2.1 Segnalazione interna mediante il sistema informatizzato (Piattaforma online)

Le segnalazioni possono essere effettuate mediante la compilazione e l'invio in modo informatizzato della segnalazione ordinaria (non anonima) sulla piattaforma informatica online a cui è possibile accedere dal link indicato di seguito. La piattaforma costituisce un registro speciale di protocollazione e consente l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo.

I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria all'OdV, il quale riceve una comunicazione di avvenuta presentazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio).

I dati identificativi del segnalante sono custoditi, in forma crittografata e sono accessibili solamente all'OdV.

Per inserire una nuova segnalazione, il whistleblower deve inserire nel proprio browser l'indirizzo <https://www.nxnwb.it/app/whbcs/>, accedere alla piattaforma, cliccando sul bottone "Inserisci una nuova segnalazione" e deve compilare il modulo con tutte le informazioni richieste, ed eventualmente, allegare documenti.

Il segnalante riceverà un codice identificativo univoco di 16 caratteri numerici (key code), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica – detto One Time Key Code (OTKC), con il quale potrà accedere in seguito alla piattaforma per verificare lo stato di avanzamento e l'esito della segnalazione. Il segnalante dovrà annotare e custodire con particolare attenzione il key code perché in caso di smarrimento non sarà possibile, in alcun modo, recuperarlo o rigenerarlo, ma sarà necessario eseguire una nuova segnalazione.

Il Gestore delle segnalazioni mantiene le interlocuzioni con il segnalante soltanto attraverso la piattaforma e, ove necessario, potrà richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni e darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute.

Il segnalante riceve un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, estendibili fino a un massimo di 6 mesi in caso complesse attività di accertamento.

Il Gestore comunica alla persona segnalante l'esito finale.

In caso di evidente e manifesta infondatezza, l'OdV, sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta. In tal caso, ne dà notizia al segnalante attraverso la piattaforma.

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e) del D.lgs. n. 24/2023, la presente Procedura fornisce informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

Al fine di garantire adeguata visibilità nei luoghi di lavoro ed accessibilità alle persone che, pur non frequentando tali luoghi, intrattengano un rapporto giuridico con la Società, la presente Procedura è pubblicata sia nella sezione Intranet, che sul sito istituzionale della Società.

7.2.2 Segnalazione interna scritta mediante invio di busta chiusa

Le segnalazioni possono essere inviate con documento cartaceo in busta chiusa e sigillata all'avv. Stefano Mengoni (nella sua qualità di Presidente dell'OdV della Società) con apposizione esterna della seguente dicitura "NON APRIRE - Riservata Personale" da recapitare presso lo studio del professionista al seguente indirizzo: Via Calepina n. 34 – 38122 Trento (TN).

L'OdV provvederà a caricare il contenuto della segnalazione ricevuta in busta chiusa sulla piattaforma informatica.

Se il segnalante nella comunicazione avrà fornito un indirizzo di posta elettronica o un numero di apparato mobile, riceverà un codice identificativo univoco di 16 caratteri numerici (key code), che gli consentirà di accedere in seguito alla piattaforma. In mancanza, il segnalante non potrà ricevere il key code, e conseguentemente, non potrà accedere alla piattaforma per interloquire con il Gestore delle segnalazioni, verificare lo stato di avanzamento della segnalazione ed il relativo esito. Il Gestore darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute.

Il segnalante riceverà attraverso la piattaforma informatizzata un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, estendibili fino a un massimo di 6 mesi in caso complesse attività di accertamento.

Il Gestore comunica alla persona segnalante l'esito finale.

7.2.3 Modalità di segnalazione in forma orale tramite sistema di messaggistica vocale

Le segnalazioni possono essere effettuate, anche in forma orale, attraverso un servizio di messaggistica vocale contattando il numero telefonico dedicato che, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali (anonime o ordinarie).

L'OdV provvederà a trascrivere il contenuto integrale della segnalazione vocale sulla piattaforma informatica. Se il segnalante nel messaggio vocale avrà fornito un indirizzo di posta elettronica o un numero di apparato mobile, riceverà un codice identificativo univoco di 16 caratteri numerici (key code), che gli consentirà di accedere in seguito alla piattaforma. In mancanza, il segnalante non potrà ricevere il key code, e conseguentemente, non potrà accedere alla piattaforma per interloquire con il Gestore delle segnalazioni, verificare lo stato di avanzamento della segnalazione ed il relativo esito.

Il Gestore darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute.

Il segnalante riceverà attraverso la piattaforma informatizzata un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, estendibili fino a un massimo di 6 mesi in caso complesse attività di accertamento.

Il Gestore comunica alla persona segnalante l'esito finale.

7.2.4 Modalità di segnalazione mediante incontro diretto

Le segnalazioni possono essere effettuate, su richiesta del segnalante, anche mediante la fissazione di un incontro, entro un termine ragionevole, con il Gestore delle segnalazioni (OdV della Società), contattando il numero dedicato. Anche in questo caso la segnalazione acquisita nel corso dell'incontro diretto viene trascritta integralmente e viene inserita sulla piattaforma informatica.

Se il segnalante avrà fornito un indirizzo di posta elettronica o un numero di apparato mobile, riceverà un codice identificativo univoco di 16 caratteri numerici (key code), che gli consentirà di accedere in seguito alla piattaforma. In mancanza, il segnalante non potrà ricevere il key code, e conseguentemente, non potrà accedere alla piattaforma per interloquire con il Gestore delle segnalazioni, verificare lo stato di avanzamento della segnalazione ed il relativo esito. Il Gestore darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute. Il segnalante riceverà attraverso la piattaforma informatizzata un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, estendibili fino a un massimo di 6 mesi in caso complesse attività di accertamento.

Il Gestore comunica alla persona segnalante l'esito finale.

7.3 Canale di segnalazioni esterno (Piattaforma ANAC)

Il D.lgs. n. 24/2023 - ferma restando la preferenza per i canali interni - prevede, anche per i soggetti del settore privato, la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno (piattaforma online messa a disposizione dall'ANAC), unicamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Nella gestione del canale di segnalazione esterna, ANAC svolge le seguenti attività:

- fornisce a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna, nonché sulle misure di protezione di cui al Capo III del D.lgs. n. 24/2023;
- dà avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dà riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- comunica alla persona segnalante l'esito finale.

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

7.4 Divulgazioni pubbliche

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7.5 Denuncia alle Autorità nazionali competenti

Il D.lgs. n. 24/2023 – in conformità alla precedente disciplina – riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inviare una formale denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Anche in questo caso, vengono applicate e devono essere rispettate le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno da parte degli Uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

7.6 Uso dei canali rispetto alla tipologia di informazioni sulle violazioni che possono essere segnalate

Nell'ambito della Società, le violazioni del diritto nazionale (ivi comprese le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.lgs. n. 231/2001)

possono essere segnalate mediante l'utilizzo dei canali interni, ovvero mediante l'utilizzo del canale esterno (piattaforma *on line* di ANAC) per le materie di specifica competenza dell'ANAC (contratti pubblici, trasparenza, violazione delle norme anticorruzione, imparzialità dei pubblici funzionari), ovvero dell'Autorità giudiziaria e/o contabile o altra Autorità amministrativa competente.

Diversamente, le violazioni del diritto dell'Unione europea possono essere segnalate mediante l'utilizzo dei canali interni ed esterno, divulgazione pubblica e denuncia.

7.7 Analisi della Segnalazione

7.7.1 Preliminare

Tutte le segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dall'OdV al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della segnalazione stessa. Nello svolgimento della suddetta analisi l'OdV si avvarrà, per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario, della Funzione che riterrà più appropriata rispetto all'ambito della segnalazione. Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emergesse l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima è archiviata dall'OdV, con le relative motivazioni.

7.7.2 Approfondimenti specifici

Con riferimento a ciascuna segnalazione, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, l'OdV provvederà a:

- avviare analisi specifiche, avvalendosi delle strutture competenti, nonché coinvolgendo le Funzioni aziendali interessate dalla segnalazione;
- concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione;
- avvalersi, se necessario, di consulenti esterni alla Società;
- concordare con la Funzione coinvolta nel processo della segnalazione, l'eventuale "piano d'azione" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione;
- concordare con le Funzioni coinvolte nel processo della segnalazione, eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori, etc.);
- richiedere l'avvio, all'Organo societario competente, di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali sia accertato l'intento meramente calunnioso o diffamatorio del Segnalante, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione, oppure vengano poste in essere forme di abuso della procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti;
- sottoporre alla valutazione della Funzione coinvolta nel processo della segnalazione, gli esiti degli approfondimenti della segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risultati fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i dipendenti segnalati.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'OdV cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura, avvalendosi anche della piattaforma informatica, l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà denunciare i fatti costituenti reato all'Autorità giudiziaria.

8. Tutele e responsabilità del segnalante dei dati personali

8.1 Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione previste dal Capo III del D.lgs. 24/2023 si applicano ai seguenti soggetti (art. 3 D.lgs. n. 24/2023): dipendenti pubblici; dipendenti dei concessionari di un pubblico servizio; lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato; volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza; lavoratori in prova; candidati; ex dipendenti; "facilitatori" (persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata); parenti entro il 4° grado di parentela o colleghi di lavoro del segnalante, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 6 della presente procedura;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dagli artt. 7.3 e 7.4 della presente procedura e, in generale, dal Capo II del d.lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del D.lgs. 24/2013 e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Le medesime misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

8.1.1 Riservatezza dei dati personali

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante. Si assicura la riservatezza anche della persona coinvolta e citata dal segnalante e nei confronti di eventuali facilitatori o altre persone menzionate a diverso titolo nella segnalazione.

Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali. La Società prevede forme di responsabilità disciplinare in capo ai soggetti competenti a gestire le segnalazioni in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

L'eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avverrà sempre con il consenso espresso del segnalante all'OdV. Qualora si rendesse necessario svelare l'identità del segnalante nell'ambito di un procedimento disciplinare originatosi a seguito della segnalazione, il segnalante deve esprimere chiaramente e inequivocabilmente il consenso.

Laddove l'Autorità giudiziaria e/o contabile per esigenze istruttorie richieda di conoscere il nominativo del segnalante, l'OdV provvede a comunicare l'identità del segnalante, così come previsto dalle disposizioni di legge.

8.1.2 Misure tecnico organizzative di sicurezza a garanzia della riservatezza

I canali di segnalazione sono ideati ed istituiti secondo principi *by design* e *by default* di tutela dei dati personali pianificati al fine di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I dati e le informazioni sono protetti con misure tecniche ed organizzative adeguate ad attuare i principi di protezione dei dati (art. 5 GDPR) integrando nel trattamento le necessarie garanzie per soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti e le libertà degli interessati. Tali misure comprendono requisiti fisici, procedurali e tecnico-informatici.

La specifica piattaforma consente di trattare i dati personali secondo i principi fondamentali del citato Regolamento UE, in particolare:

- garantisce il divieto di tracciamento. Nel caso in cui l'accesso avvenga dalla rete dati interna e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione con la piattaforma.
- garantisce il tracciamento dell'attività dell'organismo autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione.
- evita il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni ricevono una specifica autorizzazione e formazione, come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

A tali soggetti sono trasmesse specifiche istruzioni per garantire che ogni trattamento di dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti previsto dal D.lgs. 24/2023, venga effettuato a norma del citato decreto, del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono immediatamente cancellati.

I soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alla gestione delle segnalazioni (es: fornitori della Piattaforma informatica) sono designati quali Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Tali soggetti sono tenuti a fornire garanzie in merito all'adozione di adeguate misure di sicurezza conformi all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 nonché assicurare un adeguato livello di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresa l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 sulla tutela dell'identità del segnalante.

La Società provvede ad analizzare i rischi per gli interessati e le necessarie misure di sicurezza per la loro mitigazione nell'ambito di una specifica valutazione di impatto redatta ai sensi dell'art. 35 GDPR.

8.2 Divieto di ritorsione del segnalante

Gli Enti o le persone di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023 non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui art. 3, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone indicate dall'art. 3, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, comma quarto, del D.lgs. 24/2023 e, in particolare:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- o. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- p. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del D.lgs. 24/2023. Le persone di cui all'art. 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può anche dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Responsabile Risorse Umane;
- al Responsabile gerarchico del soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione o ritorsione;
- alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

9. Limitazioni delle responsabilità del segnalante

Non è punibile l'ente o la persona di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 8.1 della presente procedura.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'art. 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

10. Archiviazione della documentazione

È responsabilità dell'OdV archiviare la documentazione relativa alle comunicazioni tra la Società e l'OdV. Tutta la documentazione relativa al processo delle segnalazioni è archiviata in maniera sicura, in formato cartaceo e/o elettronico per un periodo non superiore a 5 anni che decorrono dalla comunicazione della conclusione del processo della singola segnalazione.